

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA "GOLGI - REDAELLI" E L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO .....PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' A FAVORE DEGLI OSPITI DELL'ISTITUTO .....**

Tra l'A.S.P. "Golgi – Redaelli" con sede in Via B. D'Alviano n.78 , 20146 - Milano (C.F. 80063990156 e P. Iva n. 04737420150), in persona del Legale Rappresentante-Direttore Generale, Dott. Enzo LUCCHINI ;

E

l'Organizzazione di Volontariato ..... con sede in ..... – ..... – in persona del suo Presidente .....

Premesso che:

- La L.R. n. 1/2008 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il perseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale;
- le previsioni regionali in materia di accreditamento sociosanitario favoriscono forme di collaborazione con gli organismi di volontariato, iscritti in appositi registri, nell'ambito dei servizi alla persona, prevedendo al riguardo la stipulazione di specifici accordi o protocolli fra l'ente gestore e le organizzazioni in questione allo scopo di regolare i reciproci rapporti di collaborazione e lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'attività di volontariato;
- il Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017, art. 56) prevede la possibilità di convenzionamento fra pubbliche amministrazioni e organizzazioni di volontariato iscritte da almeno 6 mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (anche a seguito di trasmigrazione dal precedente Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato);
- l'organizzazione ..... - individuata nel rispetto delle previsioni di cui al sopracitato D. Lgs e secondo le indicazioni aziendali di cui alla DDG n. 163/2022 - risulta validamente inserita nel predetto RUNTS, e persegue finalità statutarie congruenti con i contenuti delle presenti intese;
- l'esercizio dell'attività di volontario per conto dell'organizzazione convenzionata non costituisce rapporto di lavoro alle dipendenze dell'ASP;
- le attività disciplinate dalla presente convenzione si svolgeranno presso l'Istituto .....

*SI CONCORDA QUANTO SEGUE*

**ART. 1 – L'ORGANIZZAZIONE CONTRAENTE** si impegna, in proprio e per i propri aderenti, a:

- prestare aiuto psicologico, morale e materiale agli anziani ospitati, svolgere attività di segretariato sociale e di collegamento tra il degente e la rispettiva famiglia e rappresentarne le istanze, collaborare con il personale dell'Istituto per attività socializzanti e di supporto e assistenza alla vita quotidiana e per quant'altro si rivelasse utile per il sostegno psico-sociale dei degenti e per il miglioramento della qualità degli interventi a vantaggio dell'utenza nell'ambito dell'erogazione di un pubblico servizio;
- svolgere un servizio - anche in un'ottica di umanizzazione e personalizzazione degli interventi – qualificato, volontario e gratuito (senza compenso, rimborso od alcuna altra utilità o vantaggi di sorta), nel rispetto delle norme vigenti e dei diritti e della dignità degli utenti, e secondo i fini propri del volontariato, in accordo con l'Azienda, in modo continuativo e non occasionale, sulla base di preparazione specifica adeguata al tipo, qualità e quantità del servizio reso, garantendo la massima discrezione, in modo aconfessionale e senza porre in essere opera o attività di proselitismo;
- segnalare agli ospiti assistiti, se e quando necessario, la gratuità e volontarietà del proprio operato; non accettare denaro, regali o altre utilità offerte dagli ospiti, dai loro parenti e/o care givers, fatti salvi eventuali presenti "di affezione" e di modestissimi rilevanza e valore;
- attenersi scrupolosamente alle disposizioni eventualmente impartite dai medici e dai capireparto, alle norme igieniche proprie dell'ambiente in cui opera e del servizio che effettua, non consultare documenti sociosanitari ed assistenziali relativi agli ospiti dell'Istituto, rendersi disponibile alle esigenze del servizio, allontanarsi durante gli interventi di carattere sanitario;
- osservare rigorosamente tutte le disposizioni organizzative emanate qualora l'Azienda si doti, in ossequio a previsioni normative nazionali, regionali o di settore e/o autonomamente, di protocolli e procedure particolari atte a contrastare fenomeni eccezionali/emergenziali;
- svolgere la propria attività ad integrazione di quella del personale sanitario e sociale di Istituto, e non a supplenza alla medesima, secondo le direttive della Direzione Operativa degli Istituti - comprensive di linee-guida, procedure, indicazioni che definiscano modalità operative per determinati ambiti di attività – e sotto il

coordinamento del Funzionario dei Servizi Sociali il quale, tra le altre cose, al fine di meglio realizzare l'integrazione, può promuovere l'indizione di periodiche riunioni tra gli operatori, i volontari e/o i rispettivi rappresentanti, per approfondire criticità, aspetti tecnici e collaborare alla migliore organizzazione e coordinamento dell'operatività, redigendone apposito verbale. In reparto la collaborazione alle attività avverrà sotto il controllo del personale e la responsabilità del Coordinatore e del Medico di reparto. Eventuali segnalazioni di disservizi o inadempienze non dovranno costituire oggetto di discussione fra il personale dipendente e i volontari;

- realizzare in proprio attività formative per i volontari e collaborare alle attività formative organizzate dall'Azienda proponendo tematiche inerenti alle finalità ed attività di volontariato; partecipare ad eventuali gruppi di formazione specifici organizzati dall'Istituto;
- fornire dettagliate informazioni ai volontari – in relazione all'applicazione del D. Lgs. 81/2008 – sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro in cui sono chiamati ad operare, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; i volontari registrano la presenza con le modalità stabilite aziendali, allo scopo di garantire il rispetto delle procedure di sicurezza ed emergenza;
- sensibilizzare i volontari nella realizzazione ed adesione a campagne vaccinali, insieme al personale dipendente, finalizzate alla prevenzione della diffusione di malattie infettive;
- fornire all'Istituto l'elenco nominativo dei volontari, designare un Referente di Istituto che terrà i rapporti con la Direzione ed eventualmente uno o più Coordinatori di reparto cui saranno affidati i contatti con i rispettivi medici e capi reparto, e dotare i volontari di appositi contrassegni di riconoscimento, secondo quanto verrà concordato con le Direzioni di Istituto;
- farsi garante dell'idoneità psico-fisica e morale dei volontari assegnati all'Istituto;
- rispettare le regole per cui, sino a disposizioni legislative diverse e/o a differenti indicazioni del Responsabile Covid aziendale, alle strutture dell'ASP Golgi-Redaelli possono accedere solo soggetti in possesso del Green Pass (conforme alle previsioni normative vigenti nel tempo, con particolare riferimento alle strutture di carattere sanitario e assimilate) e muniti degli opportuni dispositivi di protezione, che dovranno essere indossati anche durante la permanenza in Istituto e lo svolgimento delle attività di volontariato;
- rilasciare all'Azienda rapporti informativi periodici (secondo tempistiche da concordare con il Funzionario dei Servizi Sociali) circa l'attività svolta.

#### **ART. 2 - L'A.S.P. "GOLGI – REDAELLI" si impegna a:**

- consentire l'accesso ai reparti la mattina e il pomeriggio, in orari concordati con le Direzioni di Istituto, compatibili con le esigenze di servizio;
- consentire su richiesta l'accesso alle autovetture dei volontari o dell'Associazione (munite di apposito contrassegno) in numero limitato, secondo la disponibilità degli spazi ed alle condizioni vigenti per i dipendenti dell'Istituto;
- consentire agli esponenti dell'Organizzazione in servizio presso l'Istituto di consumare pasti presso la mensa interna e di usufruire del bar alle stesse condizioni e tariffe del personale dipendente, sulla base di specifici accordi con la Direzione in ordine all'orario ed alle esigenze di servizio;
- provvedere con oneri a proprio carico la copertura assicurativa contro infortuni e malattie nonché per la responsabilità civile verso terzi connessi all'attività presso l'Istituto per i volontari in elenco, nei limiti di età previsti dalle vigenti normative e disposizioni in materia;
- fornire dettagliate informazioni all'Organizzazione sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro in cui sono chiamati ad operare, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e a portare tempestivamente a conoscenza del contraente eventuali modificazioni della situazione;
- prevedere e porre in essere, per il tramite del Funzionario dei Servizi Sociali e delle Direzioni di Istituto, la verifica delle attività poste in essere dall'Organizzazione ed il relativo controllo di qualità, nonché la verifica dei reciproci adempimenti.

#### **ART. 3 - DISPOSIZIONI GENERALI**

1 - Le parti si impegnano a rispettare gli indirizzi sovraestesi e a verificare con spirito di collaborazione e reciproca comprensione la corretta applicazione della presente convenzione, che ha durata .....dalla data di sottoscrizione. Tale durata potrà essere automaticamente prolungata per un periodo pari a quello complessivo di eventuali interruzioni delle attività per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà di una o di entrambe le parti (ad esempio, in caso di disposizioni normative connesse a situazioni emergenziali) che non consentano l'attuazione degli accordi, posticipando in tal caso la scadenza dell'accordo.

2 - Le parti hanno facoltà di recedere in qualunque momento con preavviso di 60 giorni da comunicarsi con pec o lettera

raccomandata A./R. Nel caso di violazione unilaterale degli impegni derivanti dal presente accordo è consentito all'altra parte di recedere prima della scadenza, previa comunicazione scritta.

3 – Il rapporto si risolve di diritto, previa comunicazione tramite PEC o raccomandata A/R nei seguenti casi:

- cancellazione del contraente dal Registro Unico del Terzo Settore
- gravi inadempienze e violazioni della normativa disciplinante il Terzo Settore
- venir meno dei requisiti di moralità da parte del contraente
- gravi lesioni all'immagine dell'Azienda, anche determinati attraverso social e mass media.

4 – Il recesso e la risoluzione anticipata non danno luogo ad alcun diritto risarcitorio o di indennizzo a favore dell'Organizzazione contraente.

5 – Il presente atto non è rinnovabile tacitamente. Alla scadenza potrà essere prorogato per periodo analogo alla durata originaria, previa verifica del mantenimento del possesso dei requisiti e accordo fra le parti, mediante l'adozione di adeguati provvedimenti.

6 - L'Azienda, sentite le Direzioni dell'Istituto interessato, si riserva di rivedere il presente atto alla luce di eventuali nuove esigenze istituzionali e/o sulla base delle esperienze maturate.

7 - Le parti si impegnano, per quanto e negli ambiti di rispettiva competenza, a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti dalle vigenti normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

8 - Le parti si impegnano al rispetto della normativa vigente in tema protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs. 196/2003 s.m.i.), come recepite nei propri atti e regolamenti aziendali disponibili sui rispettivi siti istituzionali, per i dati eventualmente raccolti e trattati per esigenze connesse ai rapporti intrattenuti in forza del presente accordo.

In particolare, qualora l'Organizzazione definisca e gestisca apposita banca dati originata dal rapporto convenzionale, la sottoscrizione della presente convenzione comporta la nomina dell'Organizzazione quale "Responsabile esterno del Trattamento dei dati" (che ne assume quindi i relativi obblighi e responsabilità); in tal caso, il volontario va preliminarmente nominato quale soggetto "autorizzato al trattamento dei dati" nonchè formato ed informato di conseguenza.

La nomina a "Responsabile esterno del Trattamento dei dati", nel caso di sussistenza dei presupposti sopra descritti, verrà contrattualizzata con separato atto, che formerà appendice del presente, comprensivo delle relative istruzioni.

Le parti inoltre si impegnano, rispettivamente per i propri operatori, a mantenere il più stretto obbligo di riservatezza nei confronti di terzi e ad astenersi da qualunque uso improprio delle informazioni di cui abbiano avuto conoscenza in attuazione del presente accordo.

9 - I contraenti prendono atto di essere tenuti al rispetto dei principi e delle previsioni del "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" e connessi documenti, adottato dall'Azienda in ottemperanza al D.Lgs. 08.06.2001, n. 231, nonché delle previsioni di cui al PTPCT adottato nel tempo e relativo Codice di Comportamento, come pubblicati sul sito aziendale [www.golgiredaelli.it](http://www.golgiredaelli.it), che dichiarano di conoscere e di accettare. L'eventuale mancata conoscenza del Modello (e degli altri documenti) non può essere invocata a giustificazione della violazione delle relative previsioni, che dà luogo all'applicazione delle sanzioni ivi stabilite.

Le presenti previsioni costituiscono parte integrante degli accordi instaurandi o instaurati e dispiegano i propri effetti fino al completamento del rapporto con l'Azienda.

10 - Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 131/1986, con onere a carico della parte richiedente la registrazione, ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi delle vigenti normative in materia di Enti del Terzo Settore.

11 - Si esclude la clausola arbitrale e per la definizione delle controversie le parti concordano espressamente la competenza esclusiva del foro di Milano.

\*\*\*\*\*

Milano, li

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per l'Azienda di Servizi alla Persona "Golgi-Redaelli"

IL DIRETTORE GENERALE (.....)

Per l'Organizzazione .....

IL PRESIDENTE (.....)